

# QUOTA DEGLI UTILI DELLE COOPERATIVE DESTINATA AI FONDI MUTUALISTICI

## SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- OBBLIGO DEL VERSAMENTO ANNUALE
- BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

*Artt. 8, 11 e 20 L. 31.12.1992, n. 59 - Art. 2545-quater Codice Civile - Decreto Interministeriale 9.01.2004 - D.M. Attività Produttive 11.10.2004 (G.U. 267/2004) - D.M. Att. Prod. 1.12.2004 - D.M. Sviluppo Economico 9.10.2007 - Ris. Ag. Entrate 16.06.2004, n. 87/E - C.M. Attività Produttive 28.09.2004, prot. 1558874 - C.M. Att. Prod. 13.04.2005, prot. 1557214 - C.M. Sviluppo Economico 7.05.2007, prot. 0015874*

Le società cooperative e i loro consorzi devono annualmente corrispondere una quota degli utili netti annuali, pari al 3%, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative aderenti alle Associazioni Nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del mondo cooperativo devono destinare tale importo a ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono.

Le cooperative non aderenti alle associazioni riconosciute, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo, assolvono all'obbligo mediante versamento della quota di utili direttamente allo Stato. Al riguardo, il D.M. Sviluppo Economico 9.10.2007 ha previsto che il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modello F24; non è, quindi, più utilizzabile il bollettino postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo. Da segnalare, infine, che in caso di versamento in eccesso della quota, il relativo credito potrà essere utilizzato in compensazione, mediante il modello F24, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

## SCHEMA DI SINTESI



• Mediante:  
 .. bollettino postale;  
 \_\_\_\_\_ *ovvero* \_\_\_\_\_  
 .. bonifico bancario.

**Con esercizio coincidente con l'anno solare (D.M. 11.10.2004)**  
 Il termine di versamento è il **30.10** dell'anno in cui è stato approvato il bilancio di esercizio.

**Con esercizio non coincidente con l'anno solare (D.M. 1.12.2004)**  
 Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.

**OBBLIGO DEL VERSAMENTO ANNUALE**



**ASPETTI GENERALI**

- Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. Art. 2545-quater Codice Civile
  - La quota degli utili è fissata nella misura del 3%. Art. 11, c. 4 L. 59/1992
- Le Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base alle leggi emanate da Regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperazione.
- I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

**MODALITÀ E TERMINI**

- **Cooperative e loro consorzi aderenti alle Associazioni Nazionali di rappresentanza**
  - Devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3%. Art. 11, c. 4, L. 59/1992
  - Ciascuna associazione che abbia costituito un fondo mutualistico ha emanato specifiche istruzioni per il versamento del contributo a proprio favore.
  - Normalmente il versamento avviene tramite conto corrente postale o bonifico bancario.
- **Cooperative e loro consorzi non aderenti**
  - Assolvono l'obbligo mediante versamento della quota di utili direttamente allo Stato. Art. 11, c. 6, L. 59/1992
  - Il versamento annuale deve essere effettuato esclusivamente mediante il mod. F24, con la possibilità di effettuare la compensazione tra debiti e crediti. D.M. 9.10.2007

È stata, quindi, eliminata la modalità di versamento sul c/c postale n. 11854015, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, contributi L. 127/1971, Via Marconi, 26, 01100 Viterbo.

<b>Codici tributo</b>  R.M. 16.06.2004, n. 87/E	• <b>3012</b> [Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi.] <span style="float: right;">Art. 11, c. 4 e 6, L. 59/1992</span>
	• <b>3014</b> [Sanzioni.]
<p>• I codici tributo devono essere esposti nella "Sezione Erario" e sono utilizzabili anche per indicare un importo a credito da compensare.</p> <p>• Nella colonna "Rateazione-Regione-Provincia" deve essere indicata la sigla della provincia in cui l'intestatario del versamento ha la sede legale; quale periodo di riferimento, deve essere indicato l'anno cui si riferisce il versamento nella forma "AAAA".</p>	

<b>Termini di versamento</b>	• <b>Con esercizio coincidente con l'anno solare</b> (D.M. 11.10.2004) <span style="float: right;">Il termine di versamento è il 30.10 dell'anno in cui è stato approvato il bilancio di esercizio.</span>
	• <b>Con esercizio non coincidente con l'anno solare</b> (D.M. 1.12.2004) <span style="float: right;">Il versamento deve essere effettuato entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.</span>

**Nota** Deve intendersi superato il D.M. Lav. 14.04.1998 che prevedeva, quale termine unico di versamento, 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

**COMPENSAZIONE  
DEI CREDITI**

*C.M. Sviluppo Economico  
7.05.2007, prot. 0015874*

- Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riscontrato che un numero consistente di cooperative aderenti alle Associazioni Nazionali di rappresentanza versa erroneamente il contributo di revisione biennale al bilancio dello Stato e che cooperative non aderenti versano contributi in eccesso.
- Il Ministero ha definito la procedura di compensazione, mediante Mod. F24, dei crediti vantati dalle cooperative per errato o eccedente versamento del contributo di revisione o del 3% degli utili di esercizio.
- La compensazione è subordinata al rila-  
scio dell'autorizzazione da parte del Mi-  
nistero dello Sviluppo Economico.
- L'autorizzazione è necessaria anche per  
compensare il contributo di revisione o  
3% degli utili relativi ad altre annualità.
- La modulistica è disponibile sul sito del Ministero: "www.sviluppoeconomico.gov.it".

**ESCLUSIONI**

*Art. 13, c. 19 D.L. 269/2003*

- Sono esclusi dal versamento della quota degli utili netti annuali i confidi costituiti sotto forma di società cooperativa.

**VERSAMENTO MINIMO**

*Art. 11, c. 4 L. 59/1992*

- Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera € 10,33.

**ADESIONE A PIÙ  
ASSOCIAZIONI  
DI RAPPRESENTANZA**

*Parere Min. Svil. Economico  
C.M. Lavoro 83/1993*

- In caso di adesione plurima, il versamento del contributo del 3% deve essere effettuato in parti uguali alle Centrali cooperative cui la cooperativa aderisce.
- In caso di passaggio da un'associazione ad un'altra, l'attribuzione del contributo ai fondi mutualistici, o al Ministero dello Sviluppo Economico, deve essere effettuata in misura proporzionale al periodo di iscrizione alle associazioni o al periodo di insussistenza di adesione.

**TRATTAMENTO FISCALE**

*Art. 11, c. 9 L. 59/1992  
Circ. Ag. Entrate 18.06.2002,  
n. 53/E*

- I versamenti ai fondi mutualistici sono esenti da Ires e sono deducibili, nel limite del 3%, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

**SANZIONI**

- Le società cooperative che non ottemperano alle disposizioni riguardanti l'obbligo di destinazione e versamento degli utili ai fondi mutualistici **decadono dai benefici fiscali e di altra natura** concessi ai sensi della normativa vigente (art. 11, c. 10 L. 59/1992).

**Esempio**

Non si rendono applicabili le esenzioni Ires previste dall'art. 10 D.P.R. 601/1973 e dall'art. 12 L. 904/1977.

- Nel caso di mancato, ritardato o insufficiente versamento del contributo, le Direzioni provinciali del lavoro provvederanno d'ufficio a determinare l'importo esatto dovuto comprensivo delle sanzioni previste dall'art. 15, c. 5, L. 31.01.1992, n. 59.
- In caso di persistente inadempimento, si provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di contributo, di sanzione e di interessi, calcolati fino al giorno di invio della pratica al concessionario.

*C.M.  
Att. Prod.  
13.04.2005  
prot. 1557214*



BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO



DETERMINAZIONE

Nota Min. Lav. 30.10.1992, n. 572.  
 C.M. Lavoro 16.03.1993, n. 29  
 C.M. Lavoro 10.08.1993, n. 83  
 C.M. Lavoro 24.02.1995, n. 1103  
 Resp. Min. Lav. 19.03.1999, n. 1615

- Si deve tenere conto dell'utile destinato a riserve, anche se indivisibili ai sensi dell'art. 12 L. 904/1977, sia ordinarie che straordinarie, anche se la destinazione è avvenuta antecedentemente alla chiusura del bilancio.
- Sono inclusi nella base di calcolo sia i contributi in conto esercizio che le plusvalenze.
- Non sono computate le somme destinate ai ristorni a favore dei soci, in quanto considerate componenti negativi di reddito anche ai fini fiscali.
- L'utile è ridotto della quota destinata al ripianamento di perdite di esercizi precedenti (con riferimento alle perdite civilistiche e non fiscali).
- Il contributo del 3% non è dovuto sugli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri a condizione che l'evento, sulla base del quale è effettuato l'accantonamento, si sia effettivamente manifestato, che la perdita sia certa o estremamente probabile ma ne siano indeterminati l'ammontare o la data.
- Qualora l'accantonamento sia effettuato unicamente a fronte di un rischio generico, il contributo del 3% dovrà essere determinato sull'utile risultante dal bilancio, aumentato del predetto accantonamento.

Esempio n. 1

**Cooperativa Gamma** non aderente ad alcuna associazione nazionale riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

**Bilancio di esercizio chiuso al 31.01.2011 (esercizio a cavallo)**

- Utile risultante dal bilancio € 100.000
- Somme pre-accantonate a riserva indivisibile € 20.000
- Ristorno deliberato dall'assemblea dei soci<sup>(1)</sup> € 50.000
- Base di calcolo del contributo € 70.000 (€ 100.000 + € 20.000 - € 50.000).
- Contributo annuale da destinare ai fondi mutualistici € 2.100 (€ 70.000 x 3%).
- La cooperativa ha un credito IVA mensile pari a € 1.500. Procede, quindi, alla compensazione del credito IVA con il contributo annuale ai fondi mutualistici.

**Nota<sup>(1)</sup>** | A titolo di distribuzione di utili.

Modello F24

...omissis...

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	3012	MN	2011	2.100,00		
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>	6099	0101	2010		1.500,00	
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>						
codice ufficio						
codice atto						
			<b>TOTALE A</b>	<b>2.100,00B</b>	<b>1.500,00</b>	<b>SALDO (A-B)</b>
						<b>600,00</b>

...omissis...

EURO + 600,00

Marco Rossi

**ESTREMI DEL VERSAMENTO** (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA	CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno	<input type="checkbox"/> bancario/postale
giorno	mes	anno	n.ro	<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale
2	8	04		
2	0	11		
			tratto / emesso su	
			cod. ABI	CAB